

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE SPONSORIZZAZIONI

SOMMARIO

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	1
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor.....	3
Art. 4 - Individuazione delle iniziative di Sponsorizzazione	4
Art. 5 - Contratto di Sponsorizzazione.....	4
Art. 5/bis – Determinazione delle tariffe	4
Art. 7 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.....	4
Art. 8 - Trattamento dei dati personali	5
Art. 9 - Aspetti fiscali.....	5
Art. 10 - Verifiche e controlli.....	5
Art. 11 - Riserva organizzativa	5
Art. 12 – Controversie.....	5

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL del comparto dipendenti degli Enti locali dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del comparto dipendenti degli Enti locali del 5.10.2001 e richiamato dall'art.31, comma 3 del CCNL del comparto dipendenti degli Enti locali del 22.1.2004
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
2. per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Occhieppo Inferiore offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
3. per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
4. per "**sponsor**": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Occhieppo Inferiore;
5. per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Occhieppo Inferiore per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata nel rispetto della normativa vigente, di norma mediante procedure aperte o ad evidenza pubblica, fatte salve le sponsorizzazioni di valore economico inferiore ad € 20.000,00 complessivi, per le quali sarà possibile la stipula del contratto a semplice richiesta del soggetto interessato; anche in tal caso viene comunque fatta salva la possibilità, a discrezione del Responsabile del Servizio, di ricorrere a procedure negoziate o ad evidenza pubblica.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità sia mediante pubblicazione all'albo pretorio, sia con il suo eventuale inserimento nel sito internet del Comune, sia con l'eventuale invio alle associazioni di categoria e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
4. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione).
5. l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
6. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
7. L'offerta deve essere presentata in forma scritta dove lo sponsor deve indicare:
8. il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
9. l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
10. L'offerta deve contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

11. Le offerte di sponsorizzazione sono esaminate dal Responsabile del Servizio competente alla gestione dell'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
12. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio competente alla gestione dell'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art. 4 - Individuazione delle iniziative di Sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono approvate dalla Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente in materia
2. E' Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio competente alla gestione dell'iniziativa o l'evento.
3. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 5 - Contratto di Sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 5/bis – Determinazione delle tariffe

1. La determinazione delle tariffe è rimessa alla Giunta che provvede annualmente, salvo che per progetti specifici di sponsorizzazione

Art. 6 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

Art. 7 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi motivamente inaccettabile per altre ragioni di opportunità
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in vigore sul diritto alla riservatezza.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Occhieppo Inferiore in persona del suo Sindaco che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 9 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 10 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 11 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 12 – Controversie

1. In caso di controversie sarà competente in merito la giurisdizione ordinaria: viene eletto quale Foro competente il Foro di Biella.